



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

Piazza Dante n.8 - 36030 Caltrano (VI)
telefono 0445/892866 – fax 0445/390043

codice fiscale 84000910244, Partita IVA 00541820247

pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it - sito internet: www.comune.caltrano.vi.it



SETTORE TECNICO

Prot.

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE ALLA LICITAZIONE PRIVATA EX ART. 6, COMMA 4, DEL D.LGS. 228/2001 E S.M.I. PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE DENOMINATA "CARRIOLA" PER LE STAGIONI MONTICATORIE 2025-2030

**Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
lunedì 27 gennaio 2025 ore 12.00**

Si rende noto che il Comune di Caltrano con il presente avviso, in esecuzione a quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 30 dicembre 2024 e Determina n. 3 del 13 gennaio 2025, intende effettuare un'indagine finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione di un operatore economico per la concessione in uso precario e a titolo oneroso della malga comunale, gravata da uso civico, denominata "Malga Carriola", considerata nel suo complesso di pascolo, bosco e fabbricati, per la durata di 6 anni dal 2025 al 2030 e limitata al periodo monticatorio.

L'Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata una lettera d'invito a partecipare alla procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i..

In relazione alla concessione si precisa quanto segue:

1) STAZIONE APPALTANTE.

Denominazione: COMUNE DI CALTRANO
con sede in: Piazza Dante, 8 – 36030 Caltrano (VI)
telefono: 0445/892866
p.e.c. comune.caltrano.vi@pecveneto.it
sito internet: www.comune.caltrano.vi.it
settore competente: Settore Tecnico
mail: ufficiotecnico@comune.caltrano.vi.it
responsabile procedimento: Dott. Ronny Villanova

2) OGGETTO DELLA PROCEDURA.

La presente procedura ha come oggetto la concessione in uso precario per le stagioni monticatorie 2025/2030 della Malga Comunale denominata "Malga Carriola", gravata da uso civico, intesa come un complesso di beni con sovrastanti immobili di ricovero e attrezzature, pascoli, pozze di abbeveraggio, griglie di confine, strade di accesso, recinzioni, ecc.. necessarie all'alpeggio del bestiame. Principali caratteristiche della malga:

MALGA CARRIOLA	
Altitudine s.l.m.	1.225
Fabbricati	Casara (alloggio del malghese, locali per svolgimento attività e per vendita ecc), ripostiglio, ricovero attrezzi, pollaio, porcilaia e stallone con locali mungitura e lavorazione del latte.
Superficie totale	36,67 Ha
Utenze	La malga dispone di allacciamento elettrico ma attualmente NON è allacciata al pubblico acquedotto (entro il termine di validità della concessione sarà possibile l'allacciamento).
Superficie a prateria	29,15 Ha circa
Carico Ammesso	40 U.B.A. (+/- 5%)
Specie ammesse	bovini da latte, bovini da carne, equini fino ad un massimo del 10% del carico, tori fino ad un massimo del 5% del carico. <u>Il Concessionario ha altresì l'obbligo di monticare la malga con prevalenza di bovini in lattazione (almeno il 50+1% del carico).</u>

Proprietà degli animali	almeno il 50% delle U.B.A. dovrà essere in proprietà del Concessionario
Utilizzazione primaria	La concessione è relativa all'utilizzo delle strutture e del terreno destinato a pascolo, <u>con l'obbligo di mungitura, trasformazione del latte prodotto in malga ed esercizio di attività agrituristica.</u>
Ulteriore utilizzazione	Sviluppo di attività sociali e didattiche
Durata della concessione	Anni 6 con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni a giudizio insindacabile dell'ente proprietario.
Periodo di utilizzo	1 maggio / 31 ottobre
Periodo monticazione	5 giugno / 25 settembre
Importo a base di gara	17.500,00 €/annui (Euro diciassettemilacinquecento/00 annui).
Note	Gli immobili sono gravati da uso civico

3) DURATA DELLA CONCESSIONE, CANONE E VALORE DEL CONTRATTO.

La concessione della malga comunale gravata da uso civico, in applicazione della deroga contenuta all'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 e s.m.i., avrà durata di 6 anni, nel periodo compreso tra il 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, fatta salva diversa durata stabilita dall'autorità preposta per fatti contingenti, con decorrenza dalla stagione monticatoria 2025 e fino al termine di quella 2030, con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni a giudizio insindacabile dell'ente proprietario.

Per la durata della concessione si procede con gli accordi in deroga con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate: l'art. 23, 3° comma, della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Nel periodo intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno la malga con le relative strutture a servizi, rientreranno nel pieno possesso del Comune.

Il canone a base di gara, comprensivo dell'attività agrituristica, è di 17.500,00 €/annui.

Il canone annuo dovrà essere versato dal Concessionario in due rate, di cui una a titolo di acconto, pari al 50% del canone dovuto, entro il 30 giugno e la seconda, a saldo, entro il 30 settembre di ogni anno.

Il canone annuo sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla variazione assoluta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale (<http://www.istat.it/it/archivio/30440>). A tal fine varrà il riferimento tra la base dell'anno precedente (fatta 100) ed il coefficiente di raccordo per il mese di giugno dell'anno corrente.

Qualora il Comune di Caltrano ottenga dei finanziamenti per il miglioramento della malga e/o del pascolo, o la stessa fosse comunque migliorata, il canone annuo potrà essere oggetto di rivalutazione in aumento rispetto all'importo del canone di aggiudicazione relativo e con decorrenza dalla stagione monticatoria successiva al termine dei lavori.

Alla concessione in oggetto è attribuito un valore complessivo presunto pari ad € 105.000,00 dato dalla sommatoria del valore dei canoni concessori della malga, comprensivi dell'agriturismo, (canone annuo malga € 17.500,00 x anni 6 = € 105.000,00).

Il canone di concessione potrà essere ridotto annualmente nelle misure sotto indicate, qualora il Concessionario effettui le seguenti attività:

- adesione all'iniziativa promossa dal Comune denominata "Visita malghe", qualora attuata, con apertura dei locali agli invitati e messa a disposizione di prodotti per ristoro: riduzione dell'1%;

Le riduzioni non saranno riconosciute qualora, a seguito degli accertamenti effettuati dal personale di vigilanza o del Comune, non risultassero soddisfatte le condizioni previste per poterne beneficiare.

4) SUPERFICI E CARICO DELLA MALGA.

La superficie pascoliva in concessione è pari a **29,15 ha** per n. **40 U.B.A.** come risultante dal vigente Piano di Riassetto Forestale dei beni silvopastorali del Comune di Caltrano.

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia forestale, di cui al R.D. 3267/1923 e alla L.R. 52/78 s.m.i. (artt. 23, 24 e 25), la superficie pascoliva della malga viene desunta dagli strumenti di pianificazione silvo-pastorale, in particolare dal Piano di Riassetto forestale del Comune di Caltrano che ne definisce la superficie totale della particella a funzione prevalentemente pascoliva, la relativa SAU catastale e il carico unitario. Il Piano di Riassetto Forestale è redatto ai

fini della L.R. 52/78 "Legge forestale regionale" e s.m.i. ed in base alle disposizioni della D.G.R. 167/2019 e s.m.i..

Pertanto, le superfici in concessione indicate nel presente avviso non sono probatorie dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal Concessionario, al quale spetta il compito di stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine. Le superfici a pascolo indicate nel presente avviso non hanno pertanto valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

Costituiscono oneri compresi nel prezzo offerto anche quelli connessi alle preesistenze o nuove installazioni di capanni di caccia e comunque all'esercizio delle attività di caccia, di esbosco, di uso civico, di pista e impianto per le attività estive e invernali, di sentieri e percorsi pedonali, di accesso e di ogni altro utilizzo che l'Ente intende dare al territorio e alle strutture che non comportino una apprezzabile riduzione del suolo pascolivo. Il prezzo offerto in sede di gara, dovrà tenere conto anche della presente alea e obbligazione.

Il Concessionario ha l'obbligo di monticare la malga con bovini di sua proprietà nella misura pari o superiore al 50% del numero di U.B.A. previsto per il pascolo. Il carico di proprietà sarà verificato presso il Servizio Veterinario dell'ASL di competenza. Oltre al bestiame di proprietà il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli purché in misura non superiore al 50% del carico nominale della malga, ma in ogni caso egli dovrà condurre direttamente la malga stessa.

Il Concessionario ha altresì l'obbligo di monticare la malga con prevalenza di bovini in lattazione (almeno il 50+1% del carico).

L'Amministrazione comunale si riserva di ridurre in qualunque momento la superficie dell'area (es. attività di cava, turistico ricreative, ecc.) costituente "Malga Carriola" per interventi di pubblico interesse. La riduzione di terreno concesso comporterà la riduzione del carico bovino monticato e la corrispondente riduzione del canone di concessione. Eventuali variazioni del carico potranno derivare pure dalle operazioni di revisione della proprietà silvopastorale qualora il tecnico incaricato riscontri un aumento o una diminuzione, anche temporanea, della superficie pascoliva della malga con conseguente aumento o diminuzione del numero di U.B.A. monticate. Pertanto nessuna altra pretesa potrà essere avanzata dal titolare del contratto-concessione in quanto l'offerta dovrà tener conto delle presenti circostanze.

Nel caso in cui la malga sul cui territorio si sviluppano piste o impianti da sci il Concessionario si assume anche l'onere di provvedere affinché le operazioni di concimazione siano effettuate senza arrecare danni alle attività invernali e, con la sua offerta, libera il Comune da ogni responsabilità in merito, assumendosi ogni onere conseguente per danni richiesti in sede civile ed in ogni altra sede a tale effetto. Il prezzo offerto in sede di gara, tiene conto anche della presente alea e obbligazione.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguglio:

1 vacca da latte	1,00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,60 UBA
1 capra	0,15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1,00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0,60 UBA
1 pecora	0,15 UBA

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani, la presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga, mentre la presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro citato.

SUPERFICI CATASTALI DI MALGA CARRIOLA

(Particella 56 del Piano di Riassetto Forestale – **aree ricognitive non probatorie**)

Foglio	Mappale	Qualità coltura catastale	Sup. intero mappale (mq)	Sup. in uso alla malga (mq)	Pascolo (mq)	Bosco (mq)	Improd. (mq)
3	9/p	Pascolo	324.663	2.588	2.176	410	2
4	1/p	Pascolo cespugliato	3.294	1.345	853	262	230
4	2/p	Pascolo cespugliato	106.324	187	0	15	172
4	3/p	Pascolo	2.904	294	0	50	244

4	4/p	Pascolo	10.523	10.066	8.223	1.158	685
4	28/p	Pascolo	172.357	169.780	150.324	14.634	4.822
4	6	F.R. (pozza)	343	343	0	0	343
4	35	Ente Urbano	1.343	1.343	0	0	1.343
4	36	Ente Urbano	117	117	0	0	117
4	37	Ente Urbano	140	140	0	0	140
4	9	Pascolo	800	800	0	695	105
4	10/p	Pascolo cespugliato	18.063	2.016	453	412	1.151
4	11	F.R. (pozza)	368	368	0	0	368
4	12	Incolto produttivo	16.683	16.683	12.693	3.493	497
4	13	Pascolo	62.468	62.468	57.877	799	3.792
4	14/p	Pascolo cespugliato	61.277	5.475	1.838	3.278	359
4	15/p	Pascolo	22.924	6.568	5.109	1.459	0
4	16	Pascolo	12.866	12.866	10.353	2.513	0
4	17/p	Incolto produttivo	16.003	13.420	4.172	9.248	0
4	18/p	Bosco altofusto	256.026	59.059	37.416	20.601	1.042
4	20/p	Pascolo cespugliato	50.500	286	13	173	100
4	24/p	F.R. (Carioletta)	503	488	0	0	488
TOTALE			366.700	291.500	59.200	16.000	

5) DATI RELATIVI AI FABBRICATI.

La malga è concessa nello stato di fatto in cui si trova e per le sole funzioni conseguentemente praticabili in dette strutture ai sensi delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

La disponibilità delle strutture e dei pascoli per gli interventi manutentivi e le pratiche agronomiche decorrono dal 1 maggio al 31 ottobre di ciascun anno, a partire dalla stagione monticatoria dell'anno 2025 fino alla fine della stagione monticatoria 2030.

Le disposizioni generali per la conduzione della Malga sono dettate dal vigente "Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani", approvato con Deliberazione di Giunta della ex Comunità Montana dall'Astico al Brenta, ora Unione Montana Astico, n. 14 del 9 aprile 2002 e s.m.i., di cui la ditta dovrà prendere visione ed essere a perfetta conoscenza e di cui dovrà accertarne integralmente e senza riserve il contenuto.

La concessione di detti beni si intende riferita esclusivamente al solo utilizzo per fini zootecnici del territorio e delle infrastrutture di servizio come individuate nella planimetria visionabile presso il Settore Tecnico del Comune.

La concessione della malga prevede l'obbligo:

- **di effettuare direttamente nella malga la mungitura e la lavorazione e la trasformazione del latte prodotto dalle vacche secondo le tecniche tradizionalmente usate per la produzione del formaggio, per un minimo del 50% sul latte prodotto e ciò per tutte le singole annualità di durata della concessione;**
- **di esercizio dell'attività agrituristica.**

Si specifica che la malga:

- **entro il 31 maggio 2025 sarà allacciata al pubblico acquedotto;** la malga è altresì dotata di vasca di accumulo per l'acqua piovana che, previo sistema di allontanamento delle acque di prima pioggia, può essere utilizzata per la pulizia dei locali e per il lavaggio degli attrezzi impiegati nella lavorazione del latte. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico, compresi l'impianto di prima pioggia e l'impianto a raggi UVA per il trattamento dell'acqua, filtri, pompe ecc.. è a totale ed esclusivo carico del Concessionario, così come la manutenzione dell'impianto di smaltimento dei reflui, compresa la pulizia, da effettuare almeno annualmente, delle vasche imhof, pozzetti e delle condotte di smaltimento;
- è allacciata alla rete elettrica;
- è dotata di sala mungitura e di locali di lavorazione del latte.

Nella presente concessione sono ricompresi i seguenti fabbricati:

Descrizione fabbricati	Foglio	Mappale	Subalterno
Casara – alloggio del malghese	4	35	/

Casara – locali per svolgimento attività (stagionatura, vendita ecc)	4	35	/
Ripostiglio	4	35	/
Ricovero attrezzi	4	35	/
Pollaio	4	35	/
Porcilaia	4	36	/
Stallone con locali mungitura e lavorazione del latte	4	37	/

6) REQUISITI DI AMMISSIONE.

Possono presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

- essere imprenditore agricolo a titolo professionale ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99 e s.m.i. o Coltivatore Diretto;
- essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività agricola da almeno due anni;
- non essere stati dichiarati inidonei alla conduzione di malghe da parte della competente Autorità Forestale;
- **non condurre altra malga o alpeggio di proprietà del Comune di Caltrano;**
- (se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri Comuni): essere in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate;
- non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 32 ter del Codice Penale (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione);
- non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e s.m.i.;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell'ultimo quinquennio;
- non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
- **non risultare in condizioni di morosità nei confronti del Comune di Caltrano (condizione valida sia per il titolare dell'azienda che per tutti gli eventuali soci);**
- **non avere liti pendenti con il Comune di Caltrano;**
- non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;
- non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con Amministrazioni affidanti;
- **essere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della normativa regionale in materia.**

I soggetti interessati a presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata dovranno altresì obbligarsi al rispetto dei seguenti requisiti specifici necessari per la conduzione della malga:

- **obbligo di monticare la malga con bestiame posseduto a titolo di proprietà nella misura pari o superiore al 50% del carico U.B.A. previsto per la malga;**
- **obbligo di monticare la malga con prevalenza di bovini in lattazione (almeno il 50+1% del carico);**
- **obbligo di effettuare direttamente nella malga la mungitura e la lavorazione e la trasformazione del latte prodotto**

dalle vaccine secondo le tecniche tradizionalmente usate per la produzione del formaggio, per un minimo del 50% sul latte prodotto e ciò per tutte le singole annualità di durata della concessione;

- **obbligo di esercizio dell'attività agrituristica.**

Tutti i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti dal concessionario della malga per tutta la durata della concessione, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento;

Non è ammessa la partecipazione alla procedura agli operatori economici associati fra di loro ancorché temporaneamente (ATI, RTI ecc).

7) PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE.

La concessione della malga avverrà mediante una procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., avviata fra i soggetti aventi i requisiti richiesti e che hanno manifestato interesse alla concessione della Malga, i cui rapporti tra le parti saranno regolati da apposito contratto-concessione da redigersi ai sensi e nelle forme previste dall'art. 23, ultimo comma, della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i., fermo restando che un Concessionario non potrà essere aggiudicatario di più di una malga di proprietà del Comune di Caltrano.

La procedura verrà esperita nei seguenti termini:

- A) Prima fase:** nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse da parte di cives verrà espletata una prima procedura di licitazione privata ex art. 6, comma 4, del D.Lgs. 228/2021 e s.m.i. riservata esclusivamente ai cives (titolari del diritto di uso civico) del Comune di Caltrano che avranno manifestato interesse. In caso di più concorrenti Cives, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di precedenza:
- Titolare di diritto di uso civico (civis) giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della Malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. (**condizione non verificabile per la malga in oggetto**);
 - Titolare di diritto di uso civico (civis) giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001;
 - Titolare di diritto di uso civico (civis) conduttore uscente della malga (**condizione non verificabile per la malga in oggetto**);
 - Titolare di diritto di uso civico (civis) coltivatore insediato su fondi contigui alla malga;
 - Titolare di diritto di uso civico (civis);
- B) Seconda fase:** nel caso in cui NON pervengano manifestazioni di interesse da parte di cives e/o la malga non venisse aggiudicata secondo quanto riportato al punto precedente, verrà espletata una procedura di licitazione privata privata ex art. 6, comma 4, del D.Lgs. 228/2021 e s.m.i. tra i soggetti non cives che avranno manifestato interesse. In caso di più concorrenti, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di precedenza:
- Giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. (**condizione non verificabile per la malga in oggetto**);
 - Giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.;
 - Conduttore uscente della malga (**condizione non verificabile per la malga in oggetto**);

- Coltivatore insediato su fondi contigui alla malga.
- Operatore economico diverso da quelli suindicati;

C) **Elementi comuni ad entrambe le fasi precedenti:** in applicazione delle disposizioni contenute all'art 6, comma 4-bis D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., qualora in sede di manifestazione di interesse dovesse pervenire domanda da parte di un Giovane Imprenditore Agricolo in possesso dei requisiti richiesti, si procederà all'aggiudicazione della malga interessata nei confronti dello stesso al canone base di cui al presente avviso, senza ulteriori formalità. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti (Giovani Imprenditori Agricoli cives), fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi. La succitata procedura si applicherà preliminarmente per le manifestazioni di interesse pervenute dal Giovane Imprenditore Agricolo Civis (titolare del diritto di uso civico) ed in secondo luogo, qualora nessun altro Civis avesse manifestato interesse per la malga, al Giovane Imprenditore Agricolo non civis. In secondo luogo, verificata la documentazione presentata in sede di Manifestazione di Interesse, qualora la malga non venga aggiudicata a Giovane Imprenditore Agricolo civis o, in caso di assenza di cives, a Giovane Imprenditore Agricolo non civis, come sopra descritto, si procederà all'espletamento della procedura di licitazione privata mediante Lettera d'Invito ai restanti partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come specificata nella relativa lettera d'invito.

In ogni caso, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Definizioni valide ai fini della presente procedura:

- per "civis" è da intendersi il cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione, residente e abitante in modo stabile nel Comune di Caltrano da almeno 10 anni che risulti Legale Rappresentante o Titolare o Socio con poteri di rappresentanza dell'Azienda Agricola avente sede nel territorio comunale di Caltrano ove è civis;
- per Giovane Imprenditore Agricolo è da intendersi il soggetto che risulti Legale Rappresentante o Titolare o Socio con poteri di rappresentanza dell'Azienda Agricola di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

8) **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

Gli operatori economici interessati possono presentare l'Istanza di Manifestazione di Interesse che dovrà essere contenuta in un plico principale, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Sull'esterno dovranno essere apposte l'indicazione dell'operatore economico e la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI MALGA CARRIOLA ANNATE 2025-2030".

Il plico deve contenere al suo interno, pena l'inammissibilità alla procedura, i seguenti documenti:

1. **Istanza di Manifestazione di Interesse per partecipare alla procedura:** redatta in lingua italiana e in carta semplice a firma del legale rappresentante, da rendersi secondo l'Allegato "A" allegato al presente bando di gara e contenente le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti specificati nel precedente punto 6 "Requisiti di ammissione". Al modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i. Le copie dei documenti di riconoscimento dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. Nel caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello ovvero per altre esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tale ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le modalità sopra indicate.
2. **Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo dell'istanza di Manifestazione di Interesse, in particolare:**
 - documentazione attestante la proprietà dei bovini nella percentuale pari o superiore al 50% del carico UBA consentito;
 - documentazione attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della normativa regionale vigente;
 - per i soggetti *Cives*: dichiarazione, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante di essere cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione, residente e abitante in modo stabile nel Comune di Caltrano da almeno 10 anni;
3. **Deposito cauzionale provvisorio:** pari a 3.500,00 €. In mancanza della ricevuta del deposito cauzionale si procederà all'automatica esclusione dalla gara. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- **mediante piattaforma PagoPA:** raggiungibile dalla homepage del sito web del Comune di Caltrano all'indirizzo [www.comune.caltrano.vi.it](https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html) o tramite il seguente link <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html> selezionando il tipo di pagamento "Deposito cauzionali" con precisazione della causale "Deposito cauzionale provvisorio - Malga Carriola";
- **mediante bonifico bancario** presso la Banca "Unicredit S.p.a. - IBAN n. IT 71 G 02008 60220 000002791641, con precisazione della causale "Deposito cauzionale provvisorio - Malga Carriola";
- **mediante fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., a pena di esclusione avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Caltrano.

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire o essere depositate, a pena di esclusione, entro le **ore 12:00 di lunedì 27 gennaio 2025** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Caltrano con sede in Caltrano (VI), in Piazza Dante 8.

Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, ritardi o disservizi del servizio postale nel recapito delle istanze, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alle **ore 9.00 del giorno mercoledì 29 gennaio 2025** presso la Sala Consiliare sita al piano terra del Municipio di Caltrano, sito in Piazza Dante 8 a Caltrano (VI).

La seduta avrà inizio nell'ora stabilita e si procederà all'apertura delle buste contenenti le istanze di Manifestazione di Interesse e, se ricorre il caso, si procederà alla proposta di aggiudicazione della malga.

9) ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GARA.

L'Amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

10) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

L'utilizzo della malga dovrà essere effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico-economico approvato con deliberazione di Giunta della ex Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, ora Unione Montana Astico, n. 14 del 9 aprile 2002 e s.m.i., della normativa generale che regola tale settore e del codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli usi e delle consuetudini locali.

Durante tutto l'arco di durata del contratto-concessione, la malga è concessa in uso al Concessionario con la formula "a corpo e non a misura", nelle condizioni tutte in cui si trova il bene concesso all'atto della sottoscrizione del contratto-concessione in deroga, visto e piaciuto, e con esplicita rinuncia da parte del Concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto, o che sopravverranno a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini stabiliti dall'art. 13 del Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani approvato con deliberazione di Giunta della ex Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, ora Unione Montana Astico, n. 14 del 9 aprile 2002 e s.m.i..

La destinazione d'uso prevalente sarà quella di pascolo bovino; l'allevamento di specie diverse da quelle indicate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente, secondo i limiti di cui al precedente punto 6 del presente bando.

Il carico ammesso sarà di 40 U.B.A (+/- 5%) secondo le tabelle di ragguglio e relative tolleranze previste dal "Disciplinare"; ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente e dall'Unità Operativa Forestale Ovest di Vicenza.

Il Concessionario è tenuto a caricare la malga con bestiame di sua proprietà. La percentuale minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito. Il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli purché in misura non superiore al 50% del carico nominale della malga, ma in ogni caso egli dovrà condurre direttamente la malga stessa.

Il Concessionario è tenuto altresì a caricare la malga con prevalenza di bovini in lattazione (almeno il 50+1% del carico).

Il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza. Sono a carico del Concessionario tutte le azioni e

misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché per la salvaguardia del bestiame stesso da danni provocati dal traffico veicolare. In particolare il Concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e la protezione degli animali anche nelle ore notturne. Il Concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Caltrano per danni causati al proprio bestiame da predatori o da veicoli in transito. La mancata o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della concessione.

È vietato il pascolo e lo stazionamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e ristretti, vicino a strade e sentieri nonché all'interno del bosco e nelle aree prative non concesse.

I pascoli saranno consegnati nello stato in cui si trovano.

Il Concessionario dovrà mantenere inalterata o aumentare la superficie pascoliva esistente della malga.

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Nel periodo intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ogni anno, la malga e le relative strutture a servizio rientrerà nel pieno possesso del Comune: al 1 novembre pertanto il Concessionario è tenuto a riconsegnare le chiavi dei fabbricati al Comune. In ogni caso il Concessionario non può utilizzare la malga al di fuori dei periodi stabiliti, né può farla utilizzare comunque a terzi, salvo speciali deroghe autorizzate dal Concedente. Il Comune non risponderà del materiale di proprietà del Concessionario che dovesse rimanere depositato in malga oltre i termini del periodo di disponibilità della stessa.

Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per consumi energetici e ogni altro costo di gestione e manutenzione quali, tra gli altri:

- il miglioramento annuale dei pascoli annessi alla malga mediante l'estirpazione delle piante infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura di ortiche, veratro ovvero altre specie infestanti, lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati;
- interventi di manutenzione ordinaria o piccoli adeguamenti non strutturali necessari a garantire il corretto funzionamento e l'adeguata utilizzazione dei fabbricati e degli impianti;
- tinteggiatura annuale di tutti i locali con particolare riguardo a quelli di lavorazione e trasformazione del latte nonché in quelli dove è previsto il passaggio degli avventori;
- pulizia annuale delle canne fumarie;
- la manutenzione ordinaria della strada di accesso, delle recinzioni e delle pertinenze della malga, la pulizia di eventuali canalette di scolo delle acque piovane, oltre a quanto previsto nel disciplinare tecnico montano e nel verbale di consegna e riconsegna malghe;
- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'arredo dei locali della malga, di tutte le attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti;
- la fornitura e l'installazione degli eventuali apparati di mungitura;
- la fornitura e manutenzione di un numero adeguato di estintori;
- il pagamento delle spese sanitarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri del bestiame e degli abbeveratoi, della tassa rifiuti, del carburante per il funzionamento di eventuali generatori ecc.;
- la manutenzione e pulizia delle pozze di abbeveraggio e degli abbeveratoi a servizio della malga;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico, compresi i depositi di acqua potabile, l'impianto di prima pioggia e l'impianto a raggi UVA per il trattamento dell'acqua, filtri, pompe ecc., così come la manutenzione dell'impianto di smaltimento dei reflui, compresa la pulizia, da effettuare almeno annualmente, delle vasche imhof, dei pozzetti e delle tubazioni di qualsiasi genere e tipo, lo smaltimento dei reflui e lo svuotamento delle eventuali vasche a tenuta a della concimaia secondo la normativa vigente;
- la differenziazione dei rifiuti solidi urbani (secco, carta, multimateriale, vetro) e il loro conferimento nei punti di raccolta autorizzati, lo smaltimento di rifiuti speciali classificati pericolosi o non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. I rifiuti non dovranno essere stoccati all'interno dell'area oggetto di concessione. Il mancato rispetto di quanto sopra e l'eventuale danno ambientale comporterà la revoca immediata della concessione con prelievo del deposito cauzionale e l'obbligo da parte del Concessionario dell'indennizzo dei danni causati ovvero del ripristino allo stato originario dei luoghi oggetto della contestazione, fatte salve le comunicazioni di legge alle Autorità competenti. Il Concessionario si impegna a porre particolare attenzione agli impatti che l'attività di malga può avere negli aspetti ambientali coinvolti, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi di acqua ed energetici in particolare anche in relazione allo smaltimento dei materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola

con le emissioni. L'Ente si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario eventuali documentazioni inerenti il corretto smaltimento dei rifiuti. Il Concessionario che usufruisce del servizio di raccolta RSU organizzato dal Comune in zona montana è tenuto a pagare la relativa tassa per il periodo di utilizzo;

- il costo relativo all'eventuale fornitura straordinaria di acqua potabile presso la malga nel caso in cui quella contenuta nella vasca di accumulo risultasse esaurita o inquinata.

Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il Concessionario dovrà eseguire a proprio carico: annualmente andrà effettuata la manutenzione straordinaria, ovvero il taglio di arbusti e di rinnovazione forestale, su almeno 1/5 della superficie dell'alpeggio.

Qualsiasi opera di carattere straordinario che il Concessionario intenderà eseguire, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente.

La malga non può essere, né in tutto né in parte, subaffittata o sub concessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i., pena la revoca della concessione. È altresì vietata la cessione del contratto-concessione a terzi salvo che per subentro preventivamente autorizzato dall'autorità concedente previa verifica che lo stesso assicuri la continuità dell'interesse pubblico (Cons. Stato, VI, 20.03.2007, n. 1320).

Le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna, ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del Concessionario.

Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticatoria (lavorazione svolta continuativamente per almeno il 50% del latte prodotto), è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, proveniente da conifere, nocciolo e salicome (piante vive e/o morte) che sarà assegnata da un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale nel patrimonio silvopastorale di Caltrano, ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del Concessionario. La legna dovrà essere utilizzata esclusivamente per il fabbisogno della malga, non dovrà essere ceduta a terzi né potrà essere trasportata al di fuori del centro aziendale. Il quantitativo annuale assegnato sarà di:

- 1 q.le/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo della legna per la preparazione della cagliata, con un massimo di 50 q.li/anno;
- 0,5 q.li/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo del gas per la preparazione della cagliata, con un massimo di 25 q.li/anno;
- 0,2 q.li/UBA in caso di mancata lavorazione del latte.

Nel quantitativo assegnato rientreranno anche le piante arbustive tagliate per la manutenzione del pascolo.

La concessione della malga prevede altresì:

- **l'obbligo di esercitare l'attività di lavorazione e di trasformazione del latte prodotto dalle vacche secondo le tecniche tradizionalmente usate per la produzione del formaggio, per un minimo del 50% sul latte prodotto, e ciò per tutte le singole annualità di durata della concessione;**
- **l'obbligo dell'esercizio dell'attività agrituristica di somministrazione alimenti e bevande durante i mesi di monticazione.**

Il Concessionario può aderire all'iniziativa annuale di promozione turistica e dei prodotti lattiero caseari che potrà essere organizzata dal Comune di Caltrano, denominata "Visita Malghe", programmata, di norma, nell'ultimo sabato di agosto, mettendo a disposizione ed aprendo agli ospiti del Comune i locali della malga per una visita degli stessi.

Il Concessionario è a conoscenza ed accetta che, a seguito della "Tempesta Vaia" dell'ottobre 2018, dell'emergenza "Bostrico Tipografo (*Ips typographus L.*)" e delle operazioni di esbosco della legna da uso civico, per le annate monticatorie di cui alla presente concessione, in parte del pascolo potrebbero essere presenti residui di lavorazione e/o piste di esbosco che saranno comunque ripristinati a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Il Concessionario si impegna ad attuare, in conformità alle attuali e future direttive stabilite dalla Regione Veneto, tutte le azioni attive e passive per evitare o limitare le predazioni degli animali monticati da parte dei lupi o grandi carnivori presenti sull'Altopiano dei Sette Comuni, liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale riguardante indennizzi o rivalsa sulle concessioni e relativi canoni in quanto i selvatici sono di proprietà dello Stato.

Il Concessionario si impegna inoltre ad attuare, a propria cura e spese, tutte le azioni attive e passive e le misure che saranno impartite dalla Regione del Veneto e/o dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana e/o dal Comune di Caltrano per la salvaguardia della salute di tutti gli animali presenti in malga (compresi eventuali suini) e/o per scongiurare il proliferare di eventuali epidemie (peste suina, aviaria ecc).

Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria

responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni relative alla concessione di cui al presente bando, dovessero occorrere a cose e/o animali e/o a persone, siano esse operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente, da ogni responsabilità o conseguenza civile od economica.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario a rimuovere tutte le attrezzature e le suppellettili di proprietà del Concessionario dalla malga laddove, alla scadenza della concessione ovvero all'atto della risoluzione del contratto per inottemperanza/inadempimento alle norme contrattuali, sia trascorso il termine di 15 giorni dalla diffida a rimuoverle e ciò non sia avvenuto, rinunciando sin da ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente e assumendo a proprio carico tutte le spese di rimozione e custodia.

Al Concessionario è fatto esplicito divieto di apportare migliorie al territorio e alle strutture concesse, salvo gli obblighi derivanti dalla corretta conduzione dell'alpeggio e previsti dal Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani approvato con Deliberazione di Giunta n. 14 del 9 aprile 2002 della ex Comunità Montana dall'Astico a Brenta.

Qualunque intervento sui beni oggetto di concessione dovrà preventivamente ricevere formale autorizzazione dall'Ente concedente. In caso di apportate migliorie al territorio e alle strutture concesse, il Comune può, a sua scelta, ritenerle senza compenso o indennizzo alcuno ovvero ottenere la rimessa in pristino a spese del Concessionario da recuperare anche sulla cauzione.

Tutte le migliorie apportate dal Concessionario agli edifici e manufatti della malga si intendono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito della fine, o eventuale risoluzione anticipata, del contratto.

Il Comune si riserva di intervenire sulle strutture al servizio della malga o che insistono sul territorio della malga, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, di ristrutturazione, anche durante il periodo della monticazione, senza che per ciò il Concessionario possa avanzare pretesa alcuna. Egli rinuncia esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto-concessione, ad ogni azione di richiesta danni, avendo egli tenuto conto della circostanza all'atto della formulazione del prezzo offerto.

11) EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE.

Poiché il verbale di gara non tiene luogo né ha valore di contratto, l'aggiudicazione dovrà essere seguita da formale provvedimento di approvazione degli atti di gara da parte del competente organo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Caltrano, non assumerà, quindi, verso l'aggiudicatario provvisorio alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti l'incanto avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il Comune si riserva nondimeno di sospendere gli atti conseguenti all'aggiudicazione della gara, qualora l'efficacia del provvedimento con il quale è stata indetta la gara stessa o è stata disposta l'aggiudicazione definitiva sia stata sospesa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, restando in tal caso espressamente esclusa ogni pretesa della ditta aggiudicataria.

12) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.

A garanzia del puntuale rispetto del contratto, il Concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto-concessione, un deposito cauzionale definitivo, **nella misura di una annualità del canone di concessione**, mediante fidejussione bancaria, la cui validità dovrà coprire l'intera durata del contratto.

La fideiussione bancaria è riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la sua validità fino alla ricezione di apposita nota scritta di svincolo da parte del Comune di Caltrano.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili accertati e riscontrati al suddetto termine.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario ad escutere la cauzione provvisoria in caso di mancata sottoscrizione del contratto-concessione, nonché la cauzione definitiva nei casi stabiliti dal contratto stesso, senza alcuna formalità e senza la preventiva escussione dei fideiussori, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune. In tal caso, il Concessionario si impegna a ripristinare la cauzione nei casi e nei tempi stabiliti, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

13) GARANZIE.

Il Concessionario è tenuto ad attivare, e a mantenere per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non potrà essere inferiore ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

Il Concessionario è tenuto altresì ad attivare, e a mantenere per tutta la durata della concessione, una polizza per la copertura del rischio locativo, il cui massimale non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente, con vincolo a favore di questo.

Le polizze dovranno avere decorrenza a partire dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione del periodo del contratto stesso. Copia delle stesse, comprensive delle quietanze di pagamento annuali, dovranno essere trasmesse al comune, ogni anno, prima della consegna dei locali/inizio di ogni annata monticatoria.

14) CONTRATTO.

La Concessione definitiva della malga dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario, di apposito contratto-concessione, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, esclusivamente nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, della Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i., previa costituzione della cauzione definitiva.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione tramite invito scritto, il Concessionario dovrà pertanto sottoscrivere apposito contratto riguardante l'utilizzo degli immobili oggetto di concessione con l'assistenza della organizzazioni sindacali di appartenenza dell'affittuario, ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i..

Ove nel termine previsto l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, ovvero non assolva agli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, potrà essere revocata dalla stazione appaltante con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno subito.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto-concessione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Saranno altresì a carico del Concessionario le spese relative alle operazioni di consegna primaverile e riconsegna autunnale della malga (relativamente al pagamento dell'imposta di bollo), nonché le spese previste per la disinfestazione dei locali della malga a norma di legge.

Solo successivamente alla firma del contratto-concessione, il Concessionario ha titolo per essere immesso nell'uso del demanio di uso civico corrispondente, con la consegna annuale nei modi e nei tempi ed esclusivamente per i periodi e le funzioni stabiliti dal Disciplinare Tecnico Economico in vigore. Le chiavi degli stabili assegnati e al servizio della malga saranno depositate presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

L'Ufficio Tecnico provvede alla consegna della malga all'inizio di ogni stagione monticatoria con consegna delle chiavi che dovranno essere riconsegnate al medesimo Ufficio al termine della stagione monticatoria stessa.

L'Amministrazione si riserva di utilizzare la malga nel periodo non monticato (dal 1 novembre al 30 aprile). In ogni caso il Concessionario non può utilizzare la malga al di fuori dei periodi stabiliti dal presente avviso, né può farla utilizzare comunque a terzi, salvo speciali deroghe autorizzate dal Concedente.

In caso di accertata inottemperanza/inadempienza, il Comune procederà all'escussione della cauzione definitiva e il Concessionario si assumerà l'obbligo di ripristinarla entro i termini indicati dal Concedente, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento e fatti salvi i danni che saranno richiesti in via giurisdizionale.

Il pagamento del canone di concessione avverrà in due rate: la prima da versare entro il 30 giugno e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento dei canoni, il Comune applicherà alle somme dovute dal Concessionario, il tasso di interesse legale.

Il Concessionario è a conoscenza che il contratto si risolve di diritto (ai sensi dell'art. 1456 del codice civile), nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- perdita dei requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla gara;
- mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- mancato ripristino della fideiussione a seguito della parziale o totale escussione;
- mancato rispetto dell'obbligo della mungitura;

-
- mancata lavorazione e trasformazione del latte prodotto in malga;
 - mancato esercizio dell'attività agrituristica;
 - mancanza di validità delle garanzie previste dal presente avviso (punto 13) per omesso o parziale pagamento del premio annuale;
 - mancato rispetto dell'obbligo da parte del Concessionario, di mantenere inalterata o aumentare la superficie pascoliva;
 - manutenzione carente degli stabili malghivi;
 - mancata riconsegna delle chiavi alla riconsegna della malga;
 - presenza in alpeggio di meno del 50% di U.B.A..

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere il contratto, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata.

15) RECESSO.

È in facoltà del Concessionario dare disdetta al presente contratto entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione. Il Concessionario dichiara all'uopo di obbligarsi a riconsegnare la malga al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari.

In caso di recesso dopo il 1° anno della durata contrattuale, il Concessionario, al momento della richiesta, dovrà versare al Comune il 10% del canone annuale; mentre in caso di recesso negli anni successivi, il Concessionario dovrà versare, al momento della richiesta, al Comune il 5% del canone annuale.

In caso di recesso dal contratto-concessione esercitato dal Concessionario successivamente al 31 ottobre di ciascun anno, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'intera annualità successiva entro 30 giorni dalla data di recesso.

Il mancato versamento condiziona lo svincolo della cauzione definitiva.

In caso di recesso l'Amministrazione potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere all'aggiudicazione, per gli anni mancanti alla durata contrattuale, ad altro imprenditore agricolo partecipante che segua l'aggiudicatario nella eventuale graduatoria di gara qualora esistente.

16) RICORSO AVVERSO L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i..

17) ACCESSO AGLI ATTI.

La procedura di accesso agli atti è disciplinata dall'art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ronny Villanova - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caltrano.

I dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*).

19) RINVII E DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non espressamente previsto e/o contenuto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti in materia.

La partecipazione alla procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e in tutti i documenti di gara.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara, il concorrente è tenuto ad avvalersi dei modelli allegati al presente Avviso.

Copia del presente Avviso e tutta la documentazione necessaria, possono essere richiesti all'Ufficio Tecnico.

Per informazioni sul bando, rivolgersi al Dott. Ronny Villanova, Responsabile del Settore Tecnico, telefono 0445/892866, e-mail: ufficiotecnico@comune.caltrano.vi.it.

Il presente avviso, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Caltrano (www.comune.caltrano.vi.it).

Caltrano, 13 gennaio 2025



Il Responsabile del Settore Tecnico

- Dott. Ronny Villanova -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.